

## **Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)**

### **Modifica del 21 dicembre 2007**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 24 aprile 2007<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 30 maggio 2007<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 13 marzo 1964<sup>3</sup> sul lavoro è modificata come segue:

*Introduzione di un'abbreviazione del titolo*

LL

*Art. 19 cpv. 6*

<sup>6</sup> I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.

1 FF **2007** 3905

2 FF **2007** 3913

3 RS **822.11**

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 8 gennaio 2008<sup>4</sup>

Termine di referendum: 17 aprile 2008